

**CONVENZIONE PER
L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE
AMBULATORIALE INTRAMURARIA EXTRAREGIONALE
PRESSO STRUTTURA PRIVATA AUTORIZZATA NON
ACCREDITATA**

ai sensi della **Delibera Giunta Regione Toscana n. 529 del 01/07/2013**

tra

l'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata Azienda, con sede legale in Firenze (FI) Piazza S. Maria Nuova 1, Codice Fiscale e Partita IVA 06593810481, rappresentata dal Direttore Generale, Ing. Valerio Mari, nato a Roma il 17/12/1976;

e

La Parafarmacia S.r.l. - con sede legale in via L. Andronico, 16, 74028 Sava (TA), P.IVA e codice fiscale 02333550743, e sede operativa in Corso Umberto I 103/C Sava (TA), rappresentato da Marinella Lucia Lomartire, nata a Sava il 26/03/1963 in qualità di rappresentante legale;

visti

- Il D.lgs. 502/1992, e successive integrazioni e modificazioni, inerente il riordino della disciplina in materia sanitaria, con particolare attenzione all'art. 15 quinquies;
- Il DPCM del 27 marzo 2000, recante "Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale";
- La Legge n. 120 del 3 agosto 2007 e ss.ii.mm. (in particolare le integrazioni previste dal Decreto Legge n. 158/2012 convertito in Legge n. 189 del 08/11/2012), recante "Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria", la quale interviene in maniera significativa nella definizione dei contenuti organizzativi relativi all'attività libero professionale pur non regolamentando in maniera esplicita le possibili relazioni interregionali;

richiamate

- la Delibera Giunta Regione Toscana n. 355 del 2 aprile 2001, avente ad oggetto la disciplina in materia di attività libero professionale della dirigenza sanitaria;
- la Delibera Giunta Regione Toscana n. 555 del 23 luglio 2007, con la quale sono state approvate le linee guida in tema di attività libero-professionale, che prevedono la possibilità, nell'ambito della Regione Toscana, per i dirigenti sanitari in servizio a rapporto esclusivo presso le Aziende Sanitarie, di esercitare la libera professione al di fuori del territorio di competenza dell'Azienda di appartenenza, presso gli spazi di altra Azienda Sanitaria, subordinando tale possibilità all'esistenza di specifica convenzione fra le Aziende sanitarie interessate;
- le successive disposizioni della Regione Toscana (AOOGRT 32151/9.20.60.20 del 04/02/2008, AOOGR T 325255/Q.70.20 del 09/12/2008 e AOOGR T 93210/Q.070.060 del 03/04/2009), le quali hanno dettato apposita procedura da attivare nel caso di proposta del medico interessato di esercitare la libera professione presso Aziende Sanitarie di Regioni diverse dalla Regione Toscana, ritenendo legittima la richiesta e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia oltre ad indicare la possibilità di stipulare convenzioni con strutture sanitarie che svolgono attività in regime di privato puro, nel caso di mancata risposta o di diniego alla disponibilità da parte dell'Azienda Sanitaria della Regione interpellata, ed in assenza di disciplina diversa a livello nazionale;
- la Delibera Giunta Regione Toscana n. 529 del 01 luglio 2013 con la quale, rilevando che, a partire dal 2007, la Regione Toscana ha sempre riconosciuto valore alla mobilità dei professionisti toscani fuori dal territorio regionale, si è ritenuto opportuno inserire nella delibera stessa i principi contenuti nelle circolari regionali richiamate nel precedente capoverso;
- il "Regolamento per la disciplina delle modalità organizzative dell'attività libero professionale intramuraria e per la disciplina dell'area a pagamento del personale medico e veterinario e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario" dell'Azienda USL Toscana Centro, approvato con delibera del Direttore Generale n. 1427 del 04/10/2018, così come integrato e modificato con delibera del Direttore Generale n. 566 del 07/05/2020;

premesse

- **che** l'Azienda Sanitaria USL Toscana Centro, su proposta del Dr. Antonio Aurelio Giovane, dirigente medico dipendente a rapporto esclusivo presso la SOS Chirurgia Generale, Metabolica e Bariatrica Santa Maria Nuova dell'Azienda USL Toscana Centro, ha inoltrato richiesta di svolgimento dell'attività libero professionale presso l'Azienda Sanitaria della Regione Puglia e che non è pervenuta risposta entro i termini indicati;
- **che** l'Azienda USL Toscana Centro, su indicazione del Dr. Antonio Aurelio Giovane, ha individuato, nell'ambito del territorio della Regione Puglia, La Parafarmacia S.r.l., quale struttura sanitaria non accreditata che non ha rapporti contrattuali con il SSN e che pertanto risponde ai requisiti richiesti dalla normativa della Regione Toscana in materia;
- **che** La Parafarmacia S.r.l, si è resa disponibile alla collaborazione con l'Azienda USL Toscana Centro ed ha provveduto a trasmettere all'Azienda stessa copia dell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria in regime ambulatoriale, come da normativa vigente, ed attestazione che La Parafarmacia S.r.l è struttura sanitaria non accreditata e che pertanto non ha rapporti contrattuali con il SSN, impegnandosi a comunicare anticipatamente l'eventuale instaurarsi di un rapporto contrattuale con il SSN, condizione che determina la cessazione della convenzione;
- **che** a seguito di richiesta di sottoscrivere apposita convenzione per l'esercizio dell'attività libero professionale extraregionale del Dr. Antonio Aurelio Giovane si è pervenuti ad accordi;
- **che** le indicazioni della Regione Toscana dispongono che i contenuti della convenzione devono riportare quanto disposto dalla Legge 120/2007 relativamente al controllo, alla verifica dell'attività effettuata dal professionista ed alla garanzia della terzietà della gestione complessiva;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Oggetto

1. La presente convenzione disciplina le condizioni generali di esercizio, le modalità organizzative, le modalità di prenotazione, le procedure amministrative connesse all'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria extraregionale in regime ambulatoriale del Dr. Antonio Aurelio Giovane, di seguito denominato "professionista", dirigente medico a rapporto di lavoro esclusivo, in servizio nella disciplina "chirurgia generale" presso

l'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata "Azienda" presso gli spazi di La Parafarmacia S.r.l. di seguito denominata "Struttura".

Art. 2 - Condizioni generali d'esercizio

1. Al fine di consentire l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria extraregionale in regime ambulatoriale del professionista, oltre l'orario di lavoro dovuto istituzionalmente, la Struttura si impegna a mettere a disposizione i locali idonei della propria struttura sanitaria, le attrezzature, l'eventuale collaborazione di personale se richiesto, il materiale e quant'altro necessario per lo svolgimento della richiamata attività.

2. Il titolare della Struttura garantisce che le strutture ambulatoriali sopra specificate e le attrezzature ivi esistenti, sono in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

3. L'attività libero professionale intramuraria in regime ambulatoriale resa da parte del Dr. Antonio Aurelio Giovane presso la Struttura:

- deve essere svolta fuori dell'orario di lavoro;
- non deve essere in contrasto con l'attività ed i compiti istituzionali;
- non deve essere prevalente rispetto all'attività libero professionale intramuraria svolta presso l'Azienda USL Toscana Centro;
- non può essere effettuata se il professionista risulta assente dal servizio per malattia, astensione dal servizio ai sensi della Legge 104/92, permessi retribuiti a giornata intera, ferie, riposi settimanali e riposi compensativi, sciopero, periodi di aspettative per motivi personali o familiari o comunque denominati, durante la copertura dei turni di pronta disponibilità.

4. L'**allegato A**) alla presente convenzione, di cui fa parte integrante e sostanziale, indica la denominazione e l'ubicazione della Struttura, la disciplina di appartenenza del professionista, le prestazioni e le relative tariffe alle quali il professionista è autorizzato dall'Azienda per lo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria extraregionale, i giorni e gli orari in cui l'attività viene svolta, nonché la quota di spettanza della Struttura per singola prestazione.

5. L'**allegato A)** è sottoscritto per accettazione dalla Struttura, dall'Azienda e dal professionista.

Art. 3 - Attività connesse e strumentali

1. Le parti convengono di considerare prestazioni connesse e strumentali all'attività libero professionale intramuraria in regime ambulatoriale extraregionale, le seguenti attività:

- servizio di pulizia e disinfezione dei locali e di sterilizzazione dei materiali ed apparecchiature;
- fornitura di materiali d'uso, farmaci ed apparecchiature in rapporto alle specifiche attività esercitate;
- assicurazione di attività di supporto tecnico ed infermieristico laddove necessario in relazione alla natura dell'attività.

Art. 4 - Modalità di erogazione delle prestazioni

1. L'attività libero professionale intramuraria resa nell'ambito della presente convenzione sarà svolta dal professionista compatibilmente con le esigenze funzionali ed organizzative dell'Azienda, in modo da garantire la regolarità del funzionamento della struttura di appartenenza del professionista medesimo e l'integrale assolvimento dei compiti istituzionali.

2. Le prestazioni oggetto della convenzione saranno svolte fuori del normale orario di lavoro, in regime di libera professione intramuraria. Non intercorre pertanto alcun rapporto di lavoro tra il professionista e la Struttura. Al fine di consentire il controllo delle ore dedicate all'attività di cui alla presente convenzione, la registrazione delle stesse viene effettuata da parte del Dr. Antonio Aurelio Giovane, entro i primi 5 giorni del mese successivo al mese in cui è stata svolta l'attività, mediante inserimento nella procedura aziendale di rilevazione presenze di apposita causale di timbratura per l'attività libero professionale intramuraria relativamente all'orario di inizio ed all'orario di fine attività.

3. Il numero di ore per l'esercizio dell'attività libero professionale di cui al

presente atto, è definito nel rispetto del limite delle ore settimanali autorizzabili ai sensi del Regolamento della libera professione dell'Azienda.

4. Il professionista si reca alla sede di cui all'art. 2 della presente convenzione utilizzando i mezzi propri senza previsione di rimborsi spese.

5. L'attività libero professionale intramuraria oggetto della presente convenzione, non dovrà in alcun modo compromettere il buon andamento dell'attività istituzionale, nel caso in cui ciò si verificasse l'Azienda si riserva di rivedere o annullare la presente convenzione, nei termini previsti dal successivo art. 11.

Art. 5 - Prestazioni e tariffe

1. Il professionista è autorizzato dalle parti firmatarie del presente atto ad erogare le prestazioni libero professionali elencate e descritte nell'**allegato A**).

2. Le tariffe delle prestazioni libero professionali di cui all'**allegato A**), sono determinate sulla base dei criteri definiti dal regolamento aziendale della libera professione dell'Azienda nonché sulla base del compenso concordato con il professionista.

3. Tra le voci di costo che compongono le tariffe si computa altresì la quota di spettanza della Struttura, per la copertura degli oneri sullo stesso gravanti.

Art. 6 Modalità di prenotazione e fatturazione

1. La prenotazione delle prestazioni da parte degli utenti avviene esclusivamente tramite il CUP dell'Azienda dedicato all'attività libero professionale intramuraria. Il professionista con la sottoscrizione del presente atto si impegna ad adottare tale unica modalità di prenotazione. La Struttura, prima della data di ogni seduta di attività e relativamente alle richieste di prenotazione prese in carico dalla stessa, predispone apposito elenco e provvede all'invio dello stesso all'Azienda, al fine dell'inserimento dei dati nell'applicativo di gestione del CUP aziendale.

2. Il professionista si impegna a comunicare tempestivamente al CUP dell'Azienda ed alla Struttura le variazioni temporanee del calendario di

svolgimento dell'attività libero professionale.

3. Il pagamento delle tariffe libero professionali da parte degli utenti avviene mediante l'utilizzo di un BANCOMAT – POS portatile di proprietà dell'Azienda, eventuali malfunzionamenti del BANCOMAT – POS devono essere segnalati tempestivamente all'Azienda. L'Azienda, a conclusione della seduta di attività, provvede alla verifica del pagamento da parte degli utenti e provvede alla predisposizione ed invio della relativa fattura agli utenti stessi.

4. E' fatto assoluto divieto al professionista ed alla Struttura di percepire direttamente dagli utenti il pagamento delle tariffe libero professionali e di altri importi a qualsiasi titolo.

5. Il professionista si impegna a comunicare tempestivamente (possibilmente entro il giorno successivo allo svolgimento dell'attività) al CUP dell'Azienda nonché alla SOS Libera Professione, le generalità degli utenti (luogo, data di nascita, codice fiscale, indirizzo e recapito telefonico), con l'elenco delle prestazioni erogate ad ogni singolo utente, allegando le relative attestazioni ovvero scontrini di pagamento tramite Bancomat – POS, al fine di consentire all'Azienda l'emissione di fattura quietanzata da inviare al soggetto che ha effettuato il pagamento. Nel caso di malfunzionamenti tecnici che non consentono il pagamento da parte dell'utente, l'Azienda – acquisito l'impegno al pagamento sottoscritto da parte dell'utente - provvederà ad emettere fattura attiva.

6. La quota di spettanza della Struttura per singola prestazione, a seguito di rendicontazione dell'attività svolta e comunicata dall'Azienda, viene corrisposta alla Struttura a seguito di emissione fattura da far pervenire al Dipartimento Amministrazione, pianificazione e controllo di gestione dell'Azienda USL Toscana Centro.

Art. 7 - Modalità liquidazione dei compensi

1. L'Azienda, trattenute le quote relative ai costi ed all'utile aziendale, provvede alla liquidazione del compenso omnicomprensivo spettante al professionista

come indicato nell'**allegato A**), provvedendo al contempo ai versamenti degli oneri fiscali dovuti.

Art. 8 - Responsabilità

1. L'Azienda è esonerata da qualsiasi responsabilità ed onere economico per l'uso degli immobili e delle attrezzature ed arredi esistenti presso la Struttura, nell'espletamento dell'attività libero professionale espletata dal professionista.
2. L'azienda sanitaria si farà carico degli oneri derivanti dall'eventuale responsabilità civile verso terzi derivante dall'attività svolta dal professionista ai sensi della presente convenzione, con riserva di rivalsa nei suoi confronti in caso di dolo o colpa grave, ai sensi dell'art. 65 del CCCNL area sanità del 19 dicembre 2019 e della legge 24/2017, e fatta salva la responsabilità della Struttura per danni riconducibili alle attività di propria competenza e/o alla condotta dei suoi operatori.

Art. 9 - Sicurezza nei luoghi di lavoro

1. La Struttura, soggetto ospitante nell'ambito della presente convenzione, si impegna a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e normativa ad esso collegata. In particolare si dà atto che per la tipologia prestazionale non è prevista esposizione a radiazioni ionizzanti.

Art. 10 - Protezione dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, divenuto efficace dal 25 maggio 2018 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., le parti, Azienda USL Toscana Centro e La Parafarmacia Srl si qualificano ai sensi dell'art. 4 n. 7 del GDPR quali autonomi Titolari del trattamento dei dati relativamente all'attività di cui alla presente convenzione.
2. Le parti si impegnano a trattare i dati personali necessari per il perfezionamento della presente convenzione nel rispetto di quanto stabilito dal

Regolamento UE 2016/679 (di seguito, GDPR) e dal D.Lgs 196/2003 come modificato dal D.Lgs 101/2018 (di seguito, Codice) nonché dei provvedimenti emanati dal Garante per la protezione dei dati personali.

3. Per effetto di quanto sopra evidenziato, le parti garantiscono che il personale coinvolto nell'attività disciplinata dal presente atto è autorizzato dal titolare al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del GDPR nonché ai sensi dell'art. 2- quaterdecies del D.Lgs 196/2003, è tenuto al rispetto delle norme e delle prassi nazionali ed europee riguardo al trattamento dei dati personali.

4. Le parti si impegnano a fornire adeguata formazione al personale di cui sopra rispetto agli obblighi previsti in merito dalla normativa.

5. Le parti sono tenute al rispetto dei propri obblighi ai sensi della normativa sulla Protezione dei Dati e si impegnano a fornirsi reciproco e ragionevole supporto per garantire tale rispetto nell'ambito della presente convenzione.

6. Le Parti si impegnano a fornire agli interessati tutte le informazioni sul trattamento dei dati personali in relazione all'attività oggetto della presente Convenzione. Le informazioni generali sul trattamento dei dati personali ai sensi degli art. 13 e 14 del GDPR sono comunque pubblicate sui siti istituzionali dei Titolari (Azienda USL Toscana Centro: <https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/privacy-usltoscanacentro>).

7. Ciascuna parte si impegna a rispondere in modo appropriato e in conformità alla normativa in materia di protezione dei dati a qualsiasi richiesta e/o istanza da essa ricevute in merito al trattamento dei dati degli interessati fornendo tempestiva notizia all'altra a mezzo P.e.c. . Le parti, ove la richiesta e/o l'istanza lo richieda, si impegnano a fornirsi reciproca assistenza, a propria cura e spese, al fine di garantire un completo ed esaustivo riscontro all'interessato.

8. Ciascuna delle parti, in relazione al proprio trattamento dei dati degli interessati si impegna a:

a. adottare misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate contro l'elaborazione non autorizzata o illecita, la perdita, il furto o il danneggiamento dei dati personali;

- b. non conservare i dati degli interessati per un periodo ulteriore rispetto agli scopi per cui sono stati raccolti e trattati;
- c. non trasferire i dati degli interessati al di fuori della Comunità Europea, a meno che tale trasferimento non sia lecito ai sensi della legislazione sulla protezione dei dati.

Art. 11 – Normativa Anticorruzione

1. Le parti si impegnano a rispettare, nell'esecuzione delle proprie obbligazioni, le specifiche norme di riferimento in materia di anti-corrruzione a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui alla normativa vigente. Il mancato rispetto degli obblighi di cui alla normativa vigente (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso), sarà considerato un inadempimento rilevante e darà diritto a ciascuna delle parti di risolvere anticipatamente la presente Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cc., senza alcun preavviso e senza ulteriori obblighi o responsabilità, mediante lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari – dimostrati anche in base a notizie riportate dalla stampa o da altri mezzi di comunicazione – comprovanti l'inadempimento in questione, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

Art. 12 - Durata

1. La presente convenzione decorre dal _____ ed ha validità annuale. Le parti concordano che laddove si verificasse in sede regionale e/o nazionale, durante il periodo di validità della convenzione, un evento normativo inerente l'attività in oggetto ed a quanto disposto con il presente atto, questo sarà ad esso uniformato, ferma restando la facoltà di recedere per entrambe le parti secondo le modalità di cui al successivo comma 2.
2. Ciascun contraente si riserva altresì la facoltà di recedere dalla presente convenzione dando un preavviso di 60 giorni da far pervenire a mezzo PEC

oppure a mezzo raccomandata.

3. La presente convenzione potrà essere rinnovata con atto scritto. Non è ammesso il tacito rinnovo.

4. Rimane fermo il diritto del professionista di rinunciare all'esercizio dell'attività libero professionale di cui alla presente convenzione da comunicarsi all'Azienda di appartenenza con un preavviso di 60 giorni.

Art. 12 - Registrazione e competenze giurisdizionali

1. La presente convenzione consta di n. 11 pagine e viene redatta in duplice copia, una per la Struttura ed una da conservare agli atti dell'Azienda che provvede ad iscrivere la nel proprio repertorio. Le spese relative all'imposta di bollo sono in parti uguali a carico delle parti che sottoscrivono; quelle di registrazione in caso d'uso a carico del richiedente.

Letto approvato e sottoscritto.

Azienda Sanitaria
USL Toscana Centro
Il Direttore Generale
Ing. Valerio Mari

La Parafarmacia S.r.l.
Il Legale Rappresentante
Marinella Lucia Lomartire

Allegato A

allegato A convenzione									
attività libero professionale intramuraria ambulatoriale extraregionale resa ai sensi della Delibera GRT n. 529 del 01/07/2013									
Sede: La Parafarmacia Srl - Via L. Andronico, 16 - 74028 Sava (TA)									
Dr. Antonio Aurelio Giovane disciplina CHIRURGIA GENERALE									
codice nomenclatore tariffario regionale	codice catalogo regionale	codice AZIENDALE	Descrizione Prestazione	giorni e orari	TARIFFA FINALE (oltre imposta di bollo/IVA se dovuta)	bollo	Tariffa utente comprensiva di bollo	Quota di spettanza USL Toscana Centro	quota spettanza struttura privata per fuori regione (30%)
89.7	1085	1085	visita chirurgica	3° giovedì del mese dalle ore 16.00 alle ore 18.00	155,00	2,00	157,00	108,50	46,50
89.7	2393	2393	visita chirurgica bariatrica		150,00	2,00	152,00	105,00	45,00
06.01	7G41	7G41	agoaspirato tiroide eco guidato		200,00	2,00	202,00	140,00	60,00

Le spese dell'imposta di bollo a carico dell'Azienda USL Toscana Centro sono assolte in maniera virtuale.